



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1020 DEL 25/08/2026

**OGGETTO: SPIANATA DI CASTELLETTO
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIFFUSI SU SPAZI PUBBLICI E/O
EDIFICI DEL MUNICIPIO I CENTRO EST MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIA CROSA DI VERGAGNI**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Area Tecnica del Municipio I Centro Est del Comune di Genova, ha presentato istanza PG 426489 in data 21/08/2026 con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in un tratto di Spianata Castelletto nel territorio del Municipio I Centro Est nell'ambito dei lavori denominati "INTERVENTI DIFFUSI SU SPAZI PUBBLICI E/O EDIFICI DEL MUNICIPIO I CENTRO EST MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CROSA DI VERGAGNI con rifacimento della pavimentazione nel tratto antistante il civ. 7 nero MOGE _21759 CUP _B32F25000260004 CIG_BAFE48EEC7";

Preso atto

- dell'Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, rubricata PG 428681 del 20/08/2026, rilasciata dall'Area Tecnica del Municipio I Centro Est del Comune di Genova;
- dell'affidamento delle lavorazioni alla G.R. Restauro Conservativo S.r.l. Via Donghi n. 40, CAP 16132 – Genova (GE);

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporta l'occupazione della carreggiata nel tratto stradale di Spianata di Castelletto all'altezza dei civici 7r e 9r, lungo il prospetto monte dell'edificio di cui al civico n° 1 del Belvedere Luigi Montaldo, nonché del tratto pedonale di Crosa di Vergagni all'altezza del civico n°7;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato;

Visto inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10 ;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

Per quanto sopra esposto, dal giorno 26/08/2026 al giorno 31/12/2026, nei sottoindicati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

divieto di circolazione e sosta veicolare con la rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti in Spianata di Castelletto all'altezza dei civici 7r e 9r, lungo il prospetto monte dell'edificio di cui al civico n° 1 del Belvedere Luigi Montaldo.

I pedoni dovranno essere indirizzati verso appositi passaggi sicuri, debitamente separati dalle aree inerenti alle lavorazioni.

Dovranno essere garantiti i diritti di terzi con particolare riguardo: agli accessi laterali alle

civili abitazioni ed alle attività economiche, alla movimentazione carrabile degli autorizzati.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolamentati da appositi movieri.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo alla società esecutrice delle lavorazioni, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

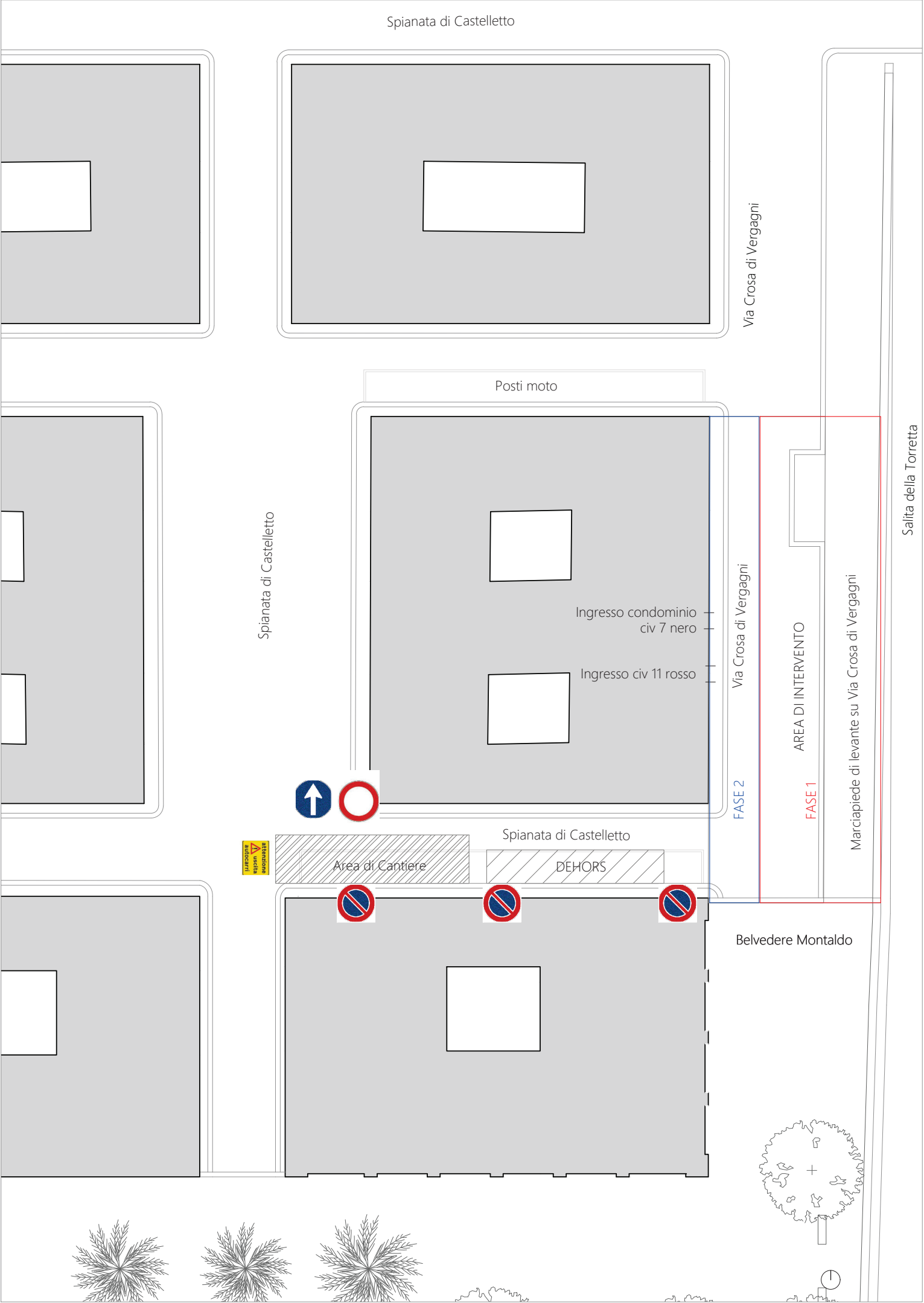
MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Planimetria indicativa area di cantiere_Via Crosa di Vergagni_Scala 1:200

